



COMUNE DI PISA

Oggetto: Nuovo Regolamento Comunale in materia di definizione, dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

Il Consiglio Comunale

- Considerato che:
- come disposto dal Decreto Legislativo n.504/92, nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni, il Servizio Tributi deve effettuare l'attività di accertamento e di liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ai fini del recupero dell'evasione;
- Visto:
- che con Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n°218 è stato introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente ed in particolare l'art.50, della Legge e 27 dicembre 1997 n°449, ha attribuito per i tributi locali, a comuni e province, la facoltà di ricorrere al suddetto istituto;
- che l'art.59, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n°446 ha previsto che i comuni possono introdurre l'accertamento con adesione del contribuente mediante regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 dello stesso Decreto;
- Dato atto che:
- l'istituto dell'accertamento con adesione persegue lo scopo di ridurre la conflittualità tra l'ente locale ed il contribuente ed ha il vantaggio di anticipare e rendere più sicura la riscossione;
- l'istituto dell'accertamento con adesione comporta per il contribuente sia il vantaggio della riduzione della sanzione ad un $\frac{1}{4}$ e la possibilità della sospensione dei termini per l'impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale;
- Ritenuto pertanto opportuno, al fine di soddisfare i criteri di economicità, rapidità, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, ribaditi nell'art.1 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e consacrati nell'art.97 della Costituzione nel principio di buona amministrazione, introdurre anche nell'ordinamento del Comune di Pisa, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente;
- Vista la bozza di Regolamento in materia di definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, allegato C);

- Visti i pareri delle Circostrizioni Comunali, richiesti con nota prot.n°26/SU del 30 gennaio 2003 dal Servizio Tributi;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del TUEL approvato con Decreto Legislativo n°267/2000, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quali allegati di lettera A) e B);

a voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

- di approvare la bozza di Regolamento in materia di definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, allegato C);

La proposta di deliberazione viene posta in votazione e approvata a maggioranza dei votanti, con voti espressi nelle forme di legge e controllati dagli scrutatori. Il risultato della votazione è il seguente:

<i>Presenti:</i>	32
<i>Astenuti:</i>	4(Bini, Fantozzi, Cortopassi, Rossetti)
<i>Favorevoli:</i>	19
<i>Contrari :</i>	9(Gambini, Buscemi, Pierazzini, Logli Gino, Silvestri, Conti Michele Franceschi, Santini, Tramontana)

La presente deliberazione viene quindi dichiarata immediatamente eseguibile in esito alla seguente votazione :

<i>Presenti:</i>	32
<i>Astenuti:</i>	9(Gambini, Buscemi, Pierazzini, Logli Gino, Silvestri, Conti Michele, Franceschi, Santini, Tramontana)
<i>Votanti:</i>	23
<i>Favorevoli:</i>	23



Comune di Pisa
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE
DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI CON
ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalita' della definizione dell'accertamento con adesione

1. La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i Contribuenti e gli uffici preposti all'attivita' di accertamento dei tributi si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Può essere definito con adesione secondo le modalita' del presente Regolamento l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili;
2. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
 - a) quelle relative ad accertamento dell'Ufficio ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Regolamento;
 - b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte dell'imposta riferita alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso Contribuente, allorquando:
 - 1) l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;
 - 2) risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
 - 3) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

Art. 3

Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extratributari.
2. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione e non puo' essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.
3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina dell'imposta di cui all'art. 2 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali e' possibile accertare un tributo dovuto.

Art. 4

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. La riduzione della sanzione prevista nel comma concorre con le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

Art. 5

Ufficio e responsabile del procedimento

1. Competente alla definizione dell'accertamento e' l'Ufficio responsabile della gestione dell'imposta nella persona del Funzionario Responsabile, ovvero dal responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione.

Art. 6

Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione puo' essere avviato dall'Ufficio competente secondo le modalita' di cui al capo II, ovvero dal Contribuente secondo le modalita' di cui al capo III del presente Regolamento.

Capo II

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Art. 7

Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio

1. L'Ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall'art. 60, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
 - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
 - d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - e) la possibilita' di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 4;
 - f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 8 e 9, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali e' stato già formulato l'invito a comparire.

Art. 8

Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.
2. Il Contribuente, fino a sette giorni prima, puo' depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.

3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio puo' accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art. 9

Effetti della mancata comparizione del Contribuente

1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. 8 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente di cui al Capo III del Regolamento per gli stessi periodi di imposta per i quali e' stato gia' formulato l'invito a comparire.
2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Funzionario Responsabile dell'imposta, ovvero dal responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

Art. 10

Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attivita' di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualita' e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attivita' d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovra' essere esibito all'Ufficio e sara' accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
3. Il Contribuente puo' in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
5. L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sara' specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal Contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.
8. Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art. 19 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Art. 11

Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio puo' modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo cosi' come prospettato nell'atto di invito a comparire.

Capo III PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Art. 12

Avvio del procedimento

1. Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso puo' chiedere all'Ufficio, con le modalita' di cui all'art. 13, la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art. 7.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

Art. 13

Proposizione dell'istanza

1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso
2. Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt. 14 e 15, l'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso, e deve indicare le generalita', il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente.

Art. 14

Effetti della presentazione dell'istanza

1. Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilita' a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporra', senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

Art. 15

Sospensione dei termini

1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 13.

Art. 16

Invito a comparire

1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 13, l'Ufficio deve comunicare al Contribuente, l'invito a comparire descritto nel precedente art. 7. E' fatta comunque salva l'applicabilita' dell'art. 8.
2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 13 e all'avviso di accertamento, puo' omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

Art. 17

Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente di cui agli artt. 12 e seguenti.
2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successiva all'avvio del procedimento ex artt. 12 e ss. comporta rinuncia del contribuente all'istanza gia' proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il Contribuente puo' in ogni caso

rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 13, primo comma.

Capo IV ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 18

Attività istruttoria

1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati.
2. A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura.

Art. 19

Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
 - d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 23.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal Funzionario Responsabile dell'imposta, ovvero dal responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione.

Art. 20

Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente ex art. 17, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 10 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.
3. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.

Capo V

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 21

Termine e modalita' del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 19 e 20.

Art. 22

Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui agli artt. 19 e 20 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale sarà disposto nei modi e nei termini stabiliti dal Funzionario Responsabile dell'imposta, ovvero dal responsabile del procedimento preposto alla definizione degli accertamenti con adesione;

2. Per poter optare per il versamento rateale, in caso di importi superiori ad € 1549,37, al Contribuente può essere richiesto di prestare idonea garanzia, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno, secondo le modalita' disciplinate dall'art. 38-~~MI~~bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 19 e 20.

Art. 23

Quietanza di pagamento

1. Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata e gli eventuali documenti comprovanti la prestazione della garanzia.

3. L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza. Nel caso di pagamento rateale, in cui sia stato richiesto al Contribuente di prestare idonea garanzia, il rilascio di copia dell'atto sarà subordinato all'avvenuta ricezione della documentazione attestante la prestazione della garanzia.

Art. 24

Perfezionamento del procedimento

1. L'accertamento con adesione del Contribuente si perfeziona, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23.

Art. 25

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, ancora impugnabili davanti le Commissioni Tributarie.

2. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: della Giunta Comunale
 del Consiglio Comunale

Nuovo Regolamento Comunale in materia di definizione, dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che:

- comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
 non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, martedì 29 aprile 2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Dott. Claudio Grossi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO N° _____/2003

Pisa, _____

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

Dott. Claudio Grossi

VISTO CONTABILE

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, _____

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
Dott. Claudio Grossi